



Decreto Reggenziale 2 Giugno 1921 N.20 sulle armi munizioni e materie esplodenti (1).

Art. 1.

- Chiunque detenga e conservi:

- 1) bombe a mano o da fucile di qualunque tipo tanto cariche quanto vuote, nonchè ordigni esplosivi di qualsiasi specie;**
- 2) materie esplodenti come dinamiti, polveri bianche in quantità superiore ai 250 grammi e nere in quantità superiore al mezzo chilo e altri preparati di analogo effetto;**
- 3) armi da guerra; deve farne la denuncia e la consegna all'Ispettorato Politico entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto ed in seguito appena ne sarà pervenuto in possesso.**

Art. 2.

- L'obbligo della denuncia e anche quello della consegna è imposto pure a chiunque, abitando un locale o una casa ove si trovino le armi, le munizioni o gli esplosivi, abbia la possibilità di eseguirla anche se non li ha introdotti nella casa o nel locale dove si trovano ed anche se ne ignori la provenienza.

L'obbligo della denuncia si estende alle persone debitamente autorizzate alla fabbricazione, introduzione e commercio delle armi e delle materie esplosive.

Art. 3.

- Rimangono ferme le disposizioni dell'art.549 C.P. in quanto vietano e puniscono la delazione di qualsiasi arma propria.

Rimane pure ferma la disposizione dell'art.2 della Legge 20 luglio 1914 compatibilmente con quanto è disposto dall'art.1.

La pubblica forza è autorizzata, per motivi di sicurezza pubblica, di ritirare qualsiasi arma ritenuta in casa.

Art. 4.

- La Reggenza, sentito il parere degli organi competenti, può concedere a determinate persone la facoltà di portare armi corte da fuoco.

La domanda in carta da bollo da L.1, sarà presentata all'Ispettorato Politico assieme ai seguenti documenti: certificato di nascita, certificato penale, certificato di cittadinanza o certificato di essere alle dipendenze del Governo o certificato di residenza in Repubblica da almeno cinque anni.

La concessione sarà fatta in carta da bollo da L.2, oppure con applicazione di marche da bollo di uguale valore.

Art. 5.

- E' proibito fino a nuova disposizione di fabbricare, introdurre e vendere o fare commercio di armi delle quali è vietata la detenzione o delle quali è imposta la consegna.

Le autorizzazioni concesse s'intendono revocate.

Art. 6.

- Chi non eseguisce la denuncia e la consegna nel termine stabilito dall'art.1: chi trasgredisce quanto dispone l'art.5: è soggetto all'arresto ed è punito con la prigionia da un mese ad un anno secondo la quantità o qualità degli oggetti non denunciati o non consegnati o introdotti o venduti.

In ogni caso il materiale è confiscato.

Art. 7.

- Gli agenti della forza pubblica sono autorizzati a procedere in qualsiasi ora a perquisizioni in qualsivoglia abitazione o locale pubblico o privato per scoprire violazioni alla presente legge.

Sono altresì autorizzati a passare, in qualsiasi momento, perquisizioni personali.

In ogni caso di opposizione o resistenza è obbligatorio l'arresto immediato dei colpevoli e la pena di cui all'art.6 può estendersi fino a cinque anni di prigionia colla aggiunta della interdizione all'esercizio dei diritti politici per anni due.

Art. 8.

- Se il giudice riconosce che la infrazione degli obblighi stabiliti all'art.1 è stata commessa senza dolo può infliggere soltanto la multa con riguardo alla quantità e qualità degli oggetti e materiali non consegnati.

Art. 9.

- La detenzione e l'impegno di materie esplosive destinate esclusivamente a mezzi industriali e agrari, saranno (fermo l'obbligo della denuncia di cui all'art.1) regolate dallo Ispettorato Politico.

Art. 10.

- Fermo l'obbligo della denuncia potrà la Reggenza permettere la detenzione di armi e munizioni comprese nell'art.1 che costituiscono ricordo di guerra, o personale o di famiglia, purchè si tratti di qualità e di quantità di oggetti che non eccedono la proporzione di un semplice ricordo.

Art. 11. La presenta Legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

(1) Ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 giugno 1921.